



www.regione.puglia.it
serviziociali@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI
UFFICIO POLITICA PER LE PERSONE E LE FAMIGLIE



ALLEGATO A

PIANO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL PERCORSO DI ADOZIONE
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DEI MINORI.

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

SPERIMENTALE IN MATERIA DI ADOZIONI NAZIONALI ED

INTERNAZIONALI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N. 405 DEL

17.03.2009.

La Regione Puglia, di seguito detta Regione, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, qui rappresentata per delega dalla Giunta Regionale da nat..... a il, in qualità di dirigente del Servizio domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Politiche per le Migrazioni sito in Bari alla via Caduti di tutte le Guerre n. 15

e

l'ARES – Agenzia Regionale di Sanità, di seguito detta ARES, con sede in Bari, alla vía Caduti di tutte le guerre n. 15, C.F. legalmente rappresentata dal direttore pro-tempore nato a il domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARES

PREMESSO CHE

- Secondo la ripartizione della potestà legislativa fra Stato e Regioni, stabilita all'art.117 della Costituzione nel nuovo testo introdotto dall'art.3 della legge Costituzionale n. 3 del 2001, l'adozione internazionale costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato nei settori espressamente definiti quali: i rapporti internazionali dello Stato, l'immigrazione, la cittadinanza, lo stato civile e l'anagrafe, la giurisdizione e le norme processuali. Peraltro l'adozione internazionale in quanto istituto giuridico normativo, configurato e determinato nell'ambito del più complesso ed articolato modulo di attività di rilevanza sociale, comporta delle prestazioni di tipo assistenziale che impone, nei fatti, alle Regioni, di rispondere alle diverse esigenze di quelli che a tutti gli effetti diventano cittadini italiani nel rispetto dei livelli essenziali determinati dallo Stato, come precisato dall'art. 39 bis della legge n. 476/98.
- La Regione Puglia si è fatta promotrice, nell'ultimo decennio, di attività normative e di programmazione operativa in materia di adozione nazionale ed internazionale in favore dei minori, di cui si riportano di seguito gli estremi:
 - o con deliberazione di Giunta Regionale n. 1889 del 22 dicembre 2000 è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento per la ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l'Aja il 29 maggio 1993;
 - o con deliberazione di Giunta Regionale N. 168 dell'11 marzo 2003 è stato approvato il primo protocollo operativo per i rapporti tra la Regione, i Tribunali per i Minorenni le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, gli Enti Locali e gli Enti Autorizzati, sottoscritto in data 27.09.2002;
 - o con deliberazione di Giunta Regionale n. 1104 del 4 agosto 2004 è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali in Puglia 2004-200, in attuazione della legge regionale 17/2003, che prevede la promozione degli interventi in materia di adozioni, affidamenti e nuove forme di accoglienza dei minori, nonché l'organizzazione delle equipe integrate per la gestione degli interventi in materia, con attività finalizzate "all'informazione generale, sensibilizzazione, formazione, valutazione e sostegno di chi candida ad una esperienza di accoglienza, al fine di sviluppare il massimo del coinvolgimento della comunità locale sul tema delle adozioni";
 - o la L.R. 10 luglio 2006 n.19 "Disciplina del Sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" all'art. 25 prevede tra l'altro il finanziamento di progetti mirati e iniziative sperimentali per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione;

- la L.R. 3 agosto 2005 n. 25 “Principi e organizzazione del servizio Sanitario regionale” all’art. 5 comma 1 stabilisce che “La Regione garantisce la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni preposte, assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema integrato dei servizi sociali, l’armonizzazione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali e sanitarie col cittadino e coordinando gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione”;
- il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 attuativo della L.R. 19/06 che è intervenuto nella ridefinizione e riqualificazione delle strutture per l’accoglienza dei minori che prevede tra l’altro all’art. 93 l’istituzione dei “Centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità”;
- con la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2007 n. 494 sono state approvate le “Linee guida sull’affidamento familiare dei minori” finalizzate a promuovere percorsi, strumenti e metodi di lavoro più omogenei sul territorio regionale;
- L.R. 19 settembre 2008 n. 23 “Piano regionale di salute 2008-2010” che delinea lo sviluppo di un sistema integrato di servizi sanitari e socio-sanitari, conforme ai principi comunitari di sussidiarietà, solidarietà e partenariato tra i diversi soggetti / attori pubblici e privati facenti parte del sistema locale di welfare, con al centro la valorizzazione ed il potenziamento dei consultori familiari;
- con la deliberazione di G.R. n. 405 del 17.03.2009 relativa alla realizzazione delle indicazioni presenti all’art. 1, commi 1250 – 1251 lett. b) e c) della legge 296/2006, sono state approvate le Linee Guida e Progetti Sperimentali per la riorganizzazione della rete consultoriale., nell’ambito del quale è stato approvato il Piano Regionale per il sostegno al percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei minori.
- Il predetto Piano Regionale per il sostegno al Percorso di Adozione Nazionale ed Internazionale dei Minori, dispone tra l’altro, di risorse finanziarie ammontanti ad € 1.300.000,00 destinati al finanziamento di una serie di interventi riguardanti azioni ed attività finalizzate a garantire l’esigibilità dei diritti in questione mediante il consolidamento di politiche omogenee, trasparenti e di chiara tracciabilità, ben radicate nelle singole realtà territoriali, e la realizzazione di ulteriori interventi riguardanti la ricerca ed il monitoraggio sullo stato di attuazione in Puglia della legge 149/2001 e della legge 476/97, nonché sulla costituzione, il livello e le modalità di funzionamento della equipe integrata per le adozioni;
- Che per gli adempimenti concernenti la realizzazione delle linee di azione a) e d) del suddetto Piano è stato individuato quale soggetto attuatore l’Agenzia Regionale di Sanità,- ARES

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
 (Disposizioni Generali)

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Nell’ambito di quanto stabilito in esecuzione dell’intesa della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 per l’attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzate alla realizzazione delle indicazioni presenti all’art.1, commi 1250 e 1251 lett. b) e

c) della legge 296/2006, approvati con deliberazione di G.R. n. 405 del 17.03.2009, la Regione si avvale di ARES – Agenzia Regionale di Sanità quale organismo attuatore dell'intervento in materia di adozione nazionale ed internazionale, che accetta.

- 3) I rapporti tra la Regione Puglia e l'Ares soggetto attuatore dell'intervento, sono regolati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

Art. 2

(Articolazioni del programma di intervento sperimentale)

In materia di adozioni nazionali ed internazionali prevede il perseguitamento dei seguenti obiettivi specifici:

- Favorire la piena integrazione tra i servizi sociali comunali e l'intera rete consultoriale al fine di stabilizzare prassi organizzative e gestionali comuni in tema di adozioni nazionali ed internazionali.
- Stimolare la costituzione e l'operatività delle “equipe integrate per la gestione degli interventi in materia di adozioni, affidamenti” nonché la localizzazione dell'ufficio Adozioni, articolato per ambito territoriale, secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo per l'attuazione del P.R.P.S. in Puglia 2004-2006.
- Promuovere la specializzazione e l'aggiornamento delle figure professionali delle équipes intégrées territoriales al fine di qualificare le attività in favore delle famiglie adottanti o aspiranti all'adozione, previste dalla legge n. 476/98.
- Favorire le più efficaci forme di collaborazione ta gli Enti titolari delle funzioni in materia di minori, Aziende A.S.L., Enti Autorizzati, Magistratura Minorile, Associazioni delle famiglie adottive e organismi del volontariato per incrementare l'efficienza dei servizi coinvolti nel processo di adozione nazionale ed internazionale.
- Promuovere l'elaborazione di protocolli operativi ed accordi in materia di adozione ed il loro monitoraggio.
- Promuovere la definizione degli strumenti di vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi per l'adozione.
- Promuovere l'elaborazione delle linee guida di indirizzo regionale in materia di adozione.
- Organizzare flussi informativi adeguati sia alla conoscenza e al monitoraggio delle situazioni, che alla lettura del fenomeno nel suo complesso, di concerto con i serivi sociali territoriali, con i consultori familiari, la Magistratura minorile, gli enti autorizzati, il Coordinamento Regionale per le Adozioni (C.R.A.D.), le province.
- Diffondere una corretta cultura dell'adozione e la sua valorizzazione quale esperienza sociale e non privata.
- Garantire una puntuale ed efficace informazione circa i servizi disponibili, i diritti e doveri delle coppie aspiranti adottive per la massima tutela dei minori interessati, anche attraverso lo sviluppo di comunicazioni tempestive ed efficaci tra tutti gli attori coinvolti nel processo.

Art. 3

(Linee di Intervento)

Il programma di intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, con il quale la Regione intende promuovere un processo di innovazione di tipo culturale, tecnico ed organizzativo è impostato su quattro direttive principali.

- Realizzazione della piena integrazione tecnica, organizzativa e gestionale in tema di adozioni tra tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo all'integrazione tra

la rete dei servizi sociali comunali e di ambito con la rete dei servizi consultoriali territoriali.

- Governo e standardizzazione dei flussi informativi e delle prassi operative, definizione di standards procedurali in tema di adozioni su base regionale.
- Avvio di un percorso integrato di aggiornamento, confronto e formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali allargato anche a tutti i soggetti istituzionali e non, interessati alla tematica delle Adozioni (Tribunale per i Minorenni, Enti Autorizzati, Associazioni di Volontariato del settore).
- Promozione di forme sperimentali di intervento nell'ambito di processi di adozione nazionale ed internazionale a sostegno di una maggiore integrazione operativa tra i Servizi Sociali comunali e i consultori familiari.

Art. 4

(Indicazione, definizione e modulazione delle linee di intervento)

Il processo di complessiva riorganizzazione, coordinamento e qualificazione delle azioni in materia di adozioni nazionali e internazionali posto in essere nell'ambito dello specifico Piano regionale, ha come obiettivo fondamentale la definizione di linee guida di indirizzo regionale formulate ed aggregate mediante l'attivo coinvolgimento di tutti gli attori territoriali operanti nel settore, al fine di giungere al consolidamento di pratiche omogenee, trasparenti e di chiara tracciabilità.

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, si richiede la realizzazione delle seguenti azioni:

- 1) Workshop regionale per il riepilogo del quadro normativo in vigore e la costruzione di un lessico comune degli operatori.
- 2) Organizzazione di Focus group di livello distrettuale per l'analisi dello stato dell'arte, delle criticità dei processi attualmente in corso e la definizione di un panel di possibili soluzioni.
- 3) ridefinizione del modello regionale di intervento e produzione di linee guida.
- 4) Restituzione agli operatori degli esiti del modello regionale attraverso un ciclo di seminari regionali.
- 5) Formazione specialistica per gli operatori.

Relativamente ai punti summenzionati sarà particolarmente favorita e curata la realizzazione delle specifiche attività di seguito riportate:

- a1 Seminari informativi aperti agli operatori pubblici e privati operanti nel settore dell'adozione e a tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel percorso adottivo, organizzati su base provinciale e/o distrettuale, per un confronto allargato, la fine di costituire un patrimonio comune di conoscenze e prassi operative.
- a2 Moduli di formazione specialistica, organizzati su base provinciale, rivolte agli operatori delle équipes territoriali per l'affido e le adozioni.
- a3 Tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle équipes adozioni, dai rappresentanti degli Enti Autorizzati, da referenti dei Tribunali per i Minorenni, articolati in più giornate per la ridefinizione del modello regionale di intervento e la costruzione di una metodologia e di una modulistica omogenea. Al tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e della famiglia adottiva.

Contestualmente all'attivazione dei più specifici interventi sperimentali in materia di adozioni nazionali ed internazionali è previsto, altresì, la realizzazione di uno studio di

fattibilità per la costruzione di un sistema informativo (portale web, banca dati on line, interfaccia operativa per la gestione delle pratiche alimentata dai diversi modi della rete) Uffici adozioni, Tribunali per i minorenni, consiglieri familiari ecc. finalizzati alla raccolta ed elaborazione in tempo reale di tutti i dati relativi ai procedimenti adottivi in corso, alla piena tracciabilità e trasparenza delle singole istanze e procedure, all'adozione di prassi modulistica e strumenti comuni e omogenei, su base regionale.

Tutta l'attività sperimentale è strettamente subordinata alla realizzazione di interventi di ricerca e monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 149/2001 e della legge n. 476/1997, nonché alle equipes integrate per le adozioni.

L'intero intervento dovrà essere corredata da un piano di comunicazione sull'adozione nazionale e internazionale finalizzato a promuovere l'esatta informazione su tutto il territorio regionale circa i servizi disponibili, il quadro normativo di riferimento, i diritti e i doveri delle coppie aspiranti all'adozione, le procedure per l'accesso all'iter adottivo, il significato e le implicazioni sociali e psicologiche della scelta adottiva.

Al fine di rendere accessibile nonché possibilmente incrementare l'offerta del servizio adozionale sia nazionale che internazionale, sarà compito dell'A.R.E.S. formulare un sistema valutativo comparativo di effettiva verifica sulla trasparenza della gestione economica dei procedimenti adottivi, contemplando la individuazione di eventuali ed utili modalità normative per favorire il contenimento e la regolarità dei costi connessi all'iter della soluzione internazionale.

Art. 5

**(Dotazione finanziaria dell'intervento sperimentale
in tema di Adozioni nazionali ed internazionali)**

Con specifico riferimento alle azioni previste nell'ambito dell'intervento sperimentale in tema di Adozioni nazionali ed internazionali, da attuarsi e realizzarsi concretamente in interventi strutturati e finalizzati ad un sensibile ed apprezzabile miglioramento e valorizzazione dell'offerta dei servizi socio-sanitari territoriali, valutabili tra l'altro anche con specifica certificazione attestante l'elevata e/o standardizzata qualità raggiunta, si evidenzia, la relativa assegnazione di risorse finanziarie individuate così come di seguito riportata:

- definizione di linee guida di indirizzo regionale in materia di adozione e formazione degli operatori
(€ 400.000,00)
- azioni di sistema riguardanti la ricerca, la comunicazione ed il monitoraggio
(€ 200.000,00)

Art. 6

**(Compiti ed impegni del soggetto attuatore l'intervento sperimentale
in tema di Adozioni Nazionali ed Internazionali)**

Ai fini della realizzazione di tutte le fasi, le azioni, le attività previste nell'intervento sperimentale in tema di Adozioni Nazionali ed Internazionali, l'A.R.E.S Puglia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, provvede a nominare il Responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico svolge per conto del soggetto attuatore i seguenti compiti:

- a) pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed

- internazionali attraverso la previsione dei tempi delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
- b) monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento sperimentale in tema di adozioni, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento medesimo nei tempi previsti e segnalando al responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - c) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'intervento e, trasmissione dei relativi dati alla Regione Puglia, secondo procedure e modalità stabilite dal Responsabile Regionale, rendendo disponibili allo scopo mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività informative richieste;
 - d) esibizione a richiesta della Regione Puglia dei documenti relativi allo svolgimento delle attività inserite nell'intervento sperimentale, nonché predisposizione di note illustrate dell'attività svolta;
 - e) definizione, di intesa con la Regione Puglia, di eventuali variazioni e indirizzi integrativi ai lavori necessari per il concreto espletamento dell'intervento sperimentale, senza che ciò possa costituire per il soggetto attuatore – ARES – motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi, fatto salvo il fatto che tali variazioni e/ indirizzi integrativi dovranno essere tali da non determinare oneri ingiustificati nello svolgimento delle attività stabilite con il presente disciplinare;
 - f) prestazioni di assistenza tecnica per la diffusione e pubblicazione dei risultati.

Art. 7

(Compiti e impegni della Regione)

A fronte del supporto tecnico programmatico-operativo-attuativo dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, la Regione trasferirà all'ARES la somma pari ad € 600.000,00 con le modalità indicate al successivo art. 10 Il Responsabile regionale della gestione dell'attività riguardante il coordinamento di tutte le azioni relative all'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed internazionali è individuato nella dipendente sig.ra Domenica Di Bari – responsabile P.O. "Politica per l'infanzia e l'adolescenza"- Ufficio Politica per le persone e le famiglie-designata dalla Dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, sottoscritttrice della presente convenzione.

Al Responsabile regionale sono demandate le attività necessarie ad assicurare il corretto assetto gestionale delle azioni connesse alla realizzazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, al fine di rendere omogenei ed unitari gli obiettivi, gli strumenti, i contenuti ed i risultati dell'intervento su base regionale.

Il Responsabile regionale, in particolare ha il compito di:

- a) coordinare il processo complessivo di realizzazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione e, assicurando la programmazione istruttoria e la predisposizione dei necessari atti relativi agli adempimenti contabili regionali;
- b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'ARES;
- c) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere alla rimozione e il superamento dei medesimi; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato Tecnico Regionale in materia di adozioni di cui al successivo articolo.

Il Responsabile regionale può esercitare, avvalendosi delle competenze del Servizio di pertinenza, forme di verifica e valutazione durante le fasi di realizzazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali nonché accertare, in qualsiasi momento, l'andamento dell'esecuzione della convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Nel caso in cui tali attività evidenzino un'eventuale insufficienza delle prestazioni, dei metodi, degli strumenti tecnici-operativi, delle competenze qualitativo e numeriche degli organici interessati, il Responsabile regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale in materia di adozioni di cui all'articolo successivo può chiedere all'ARES di integrare e migliorare tutte le necessarie attività che completino e rendano proficuamente utili i risultati delle azioni attuate nell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali.

Art. 8

(Comitato Tecnico Regionale in materia di adozioni)

Al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, la sistematicità organica e di risultato degli adempimenti procedurali e tecnici previsti ed attuati, nell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali è istituito il Comitato Tecnico Regionale in materia di adozioni presieduto dal dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali, o suo delegato, e composto dal rappresentante legale di ARES Puglia o suo delegato, dal dirigente regionale del Servizio Programmazione e Integrazione o suo delegato, dal dirigente regionale del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione o suo delegato, un funzionario dell'Ufficio Politiche per le Persone e le Famiglie. Partecipano al Comitato il Responsabile Tecnico e il Responsabile regionale. Il Comitato Tecnico Regionale si riunisce periodicamente contestualmente alla presentazione delle relazioni intermedie di cui al precedente art. 6 presentate da ARES Puglia, per valutare e verificare le stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente del Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali in caso di esigenze particolari connesse all'andamento dei lavori per la elaborazione dello studio.

Il Comitato Tecnico Regionale illustra gli stati di avanzamento del progetto al Coordinamento Regionale per l'Adozione di cui al Piano Regionale per le Adozioni Nazionale ed Internazionali.

Art. 9

(Durata dell'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed internazionali)

L'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, in continuità con l'attività ordinaria di procedura organizzativa, amministrativa e tecnico-professionale fin qui svolta nell'ambito della medesima materia, avrà la durata di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'ARES consegnerà alla Regione, relazioni intermedie periodiche semestrali, su supporto cartaceo ed informatico, descrittive di tutte le attività svolte e connesse allo sviluppo dell'intervento.

E' altresì facoltà della Regione richiedere ulteriori relazioni intermedie ove occorrenti.

La relazione finale delle attività e i relativi allegati, unitamente a tutti i risultati dell'intervento sperimentale in tema di adozione nazionale ed internazionale, e dei connessi eventuali progetti specifici elaborati, verranno consegnati alla Regione con le modalità meglio specificate all'art. 10.

Art. 10
(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo per l'attuazione dell'intervento sperimentale in tema di adozione nazionale ed internazionale che è pari ad € 600.000,00 comprensivo di I.V.A. ove ammissibile, avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota del 40% a titolo di anticipazione, previo invio alla Regione della comunicazione di avvio dell'attività sperimentale, attestata dal Responsabile Tecnico dell'intervento e del Rappresentante legale dell'ARES;
- una successiva quota, pari al 50% dell'importo complessivo del costo dell'intervento sperimentale, (€ 600.000,00) erogata dopo sei mesi dalla anticipazione, previa presentazione di stato di avanzamento lavori;
- il saldo finale del residuo, pari al 10% dell'importo complessivo dell'intervento sperimentale in tema di adozioni nazionali ed internazionali (€ 600.000,00) previa consegna alla Regione dei risultati definitivi relativi alle attività ed alle azioni poste in essere per l'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni;
- i suddetti dati, le relazioni ed i risultati conseguiti devono essere redatti sia in forma cartacea (3 – 5) copie, sia in formato elettronico (3 – 5) copie, dopo la formale proposizione dell'ARES e l'avvenuta approvazione del Comitato Tecnico Regionale in materia di adozioni;
- il saldo finale è subordinato, altresì, alla rendicontazione completa di tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozione nazionale ed internazionale, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia.
- di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta dalla richiesta di pagamento iniziale ed intermedio, e nel termine di giorni sessanta dalla richiesta del saldo finale;
- l'importo del suddetto corrispettivo si intende fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità e non è pertanto ammessa alcuna revisione;
- ogni eccedenza di spesa rispetto al corrispettivo indicato è a carico di ARES Puglia, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

Art. 11

(Proprietà dei dati, risultati, informazioni a carattere scientifico derivati dall'attuazione dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali)

I dati, i risultati, le informazioni a carattere scientifico derivati dall'attuazione di ogni azione o attività svolta nell'ambito dell'intervento sperimentale in tema di adozione nazionale ed internazionale, interessato dalla presente convenzione, resteranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia con i conseguenti diritti.

Dati e risultati scientifici, parziali o finali, potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Regione Puglia.

Art. 12
(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportuno, verifiche e controlli sull'espletamento delle procedure e sullo svolgimento delle attività dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ARES Puglia dalla piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto e regolare, per quanto attiene sia l'aspetto di legittimità che di legalità, delle attività attinenti lo svolgimento dell'intervento sperimentale medesimo.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'attuazione dell'intervento sperimentale fin qui citato.

Art.13

(Revoca)

Alla Giunta regionale su proposta del dirigente di Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, è riservato il potere di revocare l'individuazione di ARES Puglia, quale soggetto attuatore dell'intervento sperimentale in materia di adozioni nazionali ed internazionali, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenza in ordine alle condizioni del presente disciplinare a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione, lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, ARES Puglia comprometta la regolare corretta e buona riuscita dell'intervento medesimo.

Nel caso di revoca ARES Puglia è obbligato a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto, tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 14

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il foro di Bari.

Art. 15

(Trattamento dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 16

(Oneri fiscali – spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 secondo comma, del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al D.P.R. 26.10.1972 n.642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30.12.1982 n.955.

Bari

Per la Regione Puglia

Per l'ARES Puglia
